



**Assessorato Agricoltura, Tutela della fauna e della flora
Direzione Agricoltura
Settore
Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica**

**Fondo Europeo per la Pesca
FEP 2007/2013**

Regolamento (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006

CRITERI

per la presentazione delle istanze di finanziamento afferenti alla

**Misura 3.4
Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori**

Disposizioni generali

Art. 1. Finanziamento delle domande risultate ammissibili

1.1 Le domande che, a seguito dell'istruttoria, siano risultate ammissibili ma non finanziabili, potranno essere finanziate nel limite delle eventuali risorse rese disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei progetti già finanziati od a seguito di nuovi finanziamenti o riassegnazione di fondi.

1.2 Tempi di realizzazione dell'iniziativa

I lavori di realizzazione dell'iniziativa e relativi acquisti devono iniziare entro il termine di due mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo e devono essere completati entro il **termine di 12 mesi**.

Sono considerate ammissibili a finanziamento solo le spese sostenute successivamente al 1° gennaio 2007.

Art. 2. Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 70% della spesa ammessa.

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

a) un'anticipazione fino al 50% del contributo concesso dopo la comunicazione di inizio dei lavori/acquisti; l'adozione del provvedimento di liquidazione dell'anticipazione è subordinata alla stipula di apposita polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a favore della Regione Piemonte da parte del soggetto destinatario del contributo di importo pari al 110% del valore dell'anticipazione concessa.

Non sono ammissibili richieste di anticipo presentate nei 90 giorni che precedono la data fissata per la conclusione del progetto.

La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo su richiesta dell'Amministrazione;

b) saldo allo stato finale dei lavori previa presentazione di una relazione finale, da cui risulti la conformità dei lavori svolti con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo e con le eventuali varianti ammesse.

Art. 3. Rinuncia e decadenze

Il soggetto destinatario del contributo dovrà comunicare alla Regione la rinuncia ad iniziare o a portare a termine il progetto e contestualmente dovrà provvedere alla restituzione dell'eventuale anticipazione ricevuta comprensiva degli interessi legali.

Il mancato rispetto dei termini e/o delle procedure previsti comporta la decadenza del contributo nonché la restituzione dell'eventuale anticipazione ricevuta. Nel caso di mancata restituzione, la Regione provvederà al recupero dell'anticipazione rivalendosi anche nei confronti del fidejussore.

Quanto previsto al precedente capoverso non verrà applicato esclusivamente nei casi in cui il mancato rispetto dei termini e delle procedure si verifichi per cause di forza maggiore dimostrate dal beneficiario del contributo ed intervenute nel periodo previsto per la realizzazione del progetto.

Art. 4. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

1. in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 70% del totale del progetto;
2. per non raggiungimento dei punteggi assegnati in fase di verifica;
3. per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
4. per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli.

In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate dagli interessi legali. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fidejussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Clausola DEGGENDORF

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1223 della legge 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e dal d.p.c.m. 23 maggio 2007, attuativo della predetta disposizione, i destinatari degli aiuti previsti dal presente bando possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in base a conforme modulistica, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, così come specificati dall'art. 4 del citato decreto.

Informativa ai sensi della legge n. 241/90

Il Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

Il procedimento istruttorio avrà inizio il giorno seguente a quello indicato come data ultima per la presentazione delle domande di contributo e si concluderà entro 120 giorni.

I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura - Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica, Corso Stati Uniti, 21 - Torino, tel. 011/4325147-011/4325807.

Riferimenti normativi

Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;

Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007;

Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;

Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con decisione C (2007) 6792 del 19 dicembre 2007.

Disposizioni specifiche:

Misura 3.4

Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori

(art. 40 Reg. CE n. 1198/2006)

Art. 1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del Reg (CE) n. 1198/2006, la misura è destinata alla valorizzazione e promozione delle produzioni di qualità, nonché alla ricerca di nuovi sbocchi commerciali per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Gli interventi devono presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale, non devono essere orientati verso denominazioni commerciali né fare riferimento a zone geografiche o paesi specifici, fatta eccezione per i prodotti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006.

In particolare la misura dovrà essere indirizzata alla realizzazione di campagne di promozione regionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (art. 40, par. 3 lett. a) del Reg. (CE) n. 1198/2006.

Art. 2. Soggetti ammissibili a finanziamento

- a) Organizzazioni che operano per conto dei produttori;
- b) Organismi pubblici o da questi designati;
- c) Organizzazioni professionali riconosciute.

Art. 3. Area di intervento

Il territorio della Regione Piemonte.

Art. 4. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- a) realizzazione di campagne di promozione regionale, dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- c) promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto;
- d) promozione dei prodotti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
- e) certificazione della qualità, compresa la creazione di etichette e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
- f) campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca;
- g) realizzazione di indagini di mercato.

Art. 5. Requisiti per l' ammissibilità

Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro, nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente.

Art. 6. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità, unitamente alla domanda:

- a) progetto preliminare costituito da relazione tecnica dettagliata, cronoprogramma;
- b) riepilogo degli investimenti previsti;
- c) preventivi di spesa in originale;
- d) piano finanziario dell'investimento;
- e) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della competente CCIAA, attestante la vigenza dell'impresa e, nel caso in cui contributo richiesto sia superiore a Euro 154.937,00 corredato anche dalla dicitura antimafia;
- f) nel caso il richiedente sia costituito in forma societaria, anche cooperativa, atto costitutivo, statuto, estratto libro soci, certificato prefettizio;
- g) certificazione DURC o richiesta di certificazione DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- h) autorizzazioni, ovvero richiesta per il rilascio delle autorizzazioni per l'avvio progettuale ove necessarie per la realizzazione del progetto;
- i) assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. (CE) n. 498/07.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90, integrazioni alla documentazione presentata.

Art. 7. Spese ammissibili

Le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili a decorrere dalla data di avvio del progetto.

Sono ammissibili le seguenti spese:

1. i costi per le agenzie pubblicitarie e altri fornitori di servizi nell'ambito della preparazione e della realizzazione delle azioni;

2. l'acquisto o l'affitto di spazi per iniziative affidate ai mass media, la creazione di slogan o di marchi per la durata delle azioni;
3. le spese per le pubblicazioni e il personale esterno necessari per le azioni;
4. costi per l'organizzazione e la partecipazione a fiere ed esposizioni;
5. spese generali, nel limite massimo del 7% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese stesse. Rientrano tra le spese generali le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fidejussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. (CE) n. 498/2007. Tali spese sono ammissibili qualora direttamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.

Non sono ammissibili le spese per:

1. contributi in natura;
2. acquisto di mobili e attrezzature, ad eccezione della partecipazione a fiere;
3. costi di funzionamento;
4. i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
5. spese relative ad opere in subappalto per operazioni diverse da quelle realizzate ai sensi del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/06 e s.m.i);
6. interessi passivi;
7. spese per la realizzazione o ristrutturazione di alloggi per il personale;
8. spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
9. IVA;
10. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti e recuperabili da parte del beneficiario finale;
11. le spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007.

Art. 8. Criteri di selezione

Ai progetti ammissibili verrà attribuito, ai fini della formazione della graduatoria, un punteggio di merito ragguagliato come segue alle specificità tecniche del progetto.

Al fine del riconoscimento di merito come sotto indicati, i fattori di valutazione devono essere posseduti e dimostrati, con idonea documentazione, al momento della presentazione della domanda e devono essere mantenuti fino al completamento degli investimenti.

In caso di parità di punteggio costituirà elemento di priorità la data del timbro dell'ufficio postale accettante di presentazione della domanda tramite raccomandata A/R.

FATTORI DI VALUTAZIONE	Punteggio
Operazioni volte alla realizzazione di campagne di promozione regionali, dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura Per ogni azione o iniziativa	5 max 25
Operazioni volte all'attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	10
Operazioni volte alla promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto	15

Operazioni volte alla certificazione di qualità, compresa la creazione di etichette e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente	10
Operazioni volte alla creazione di campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca	8
Operazioni finalizzate alla partecipazione a fiere a valenza: regionale	5
nazionale	10
internazionale	15
Operazioni volte alla fornitura al mercato di specie eccedentarie o sottoutilizzate	2
Operazioni volte alla promozione dei prodotti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 510/2006	10
Operazioni volte alla realizzazione di indagini di mercato	5
TOTALE	100

Art. 9. Quantificazione delle risorse e percentuale massima di contribuzione

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le pertinenti risorse dell'annualità 2010 del Piano finanziario del FEP per un importo complessivo di Euro 62.710,00.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al:

98% della spesa totale ammessa a contributo se l'iniziativa è realizzata da un organismo pubblico o da un soggetto da questo designato;

40% della spesa ammessa a contributo in tutti gli altri casi.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti il medesimo progetto.

Art . 10. Volume massimo di investimento finanziabile (costo totale)

Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a **€. 50.000,00**. In caso di spesa ammissibile superiore a detto limite, il contributo concedibile viene calcolato attribuendo alla spesa ammissibile il valore limite di **€. 50.000,00**.

Art. 11. Tempi di realizzazione del progetto

I lavori di realizzazione dell'iniziativa ed i relativi acquisti devono essere completati entro il termine di 12 mesi dalla data della comunicazione di concessione del contributo.